

Ill. G.

Comune di CANNERO RIVIERA Provincia del V.C.O.	Numero 44	Data 08/10/2007
---	----------------------------	----------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER 'LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)'

ORIGINALE

L'anno duemilasette addì otto del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ed in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BOTTACCHI MARIA PIA		SI			
PAOLETTI NERINO		SI			
PASINI RENATO		SI			
BERGAMASCHI ROBERTO		SI			
ZUCCHI MARCELLO		SI			
BRIZZIO MARIA CRISTINA		SI			
BORELLO MARIA ANTONIETTA		SI			
COGLIATI PATRIZIA		SI			
BRIZZIO ALBERTO		SI			
CHIODONI MARCO		SI			
BACCHETTA ISMAELE		AG			
FORMICA NUNZIATO		SI			
CERUTTI MARIO		AG			

Assiste il Segretario Comunale Sig. DONINI BENITO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bottacchi Maria Pia, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER 'LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)'

Relaziona il Sindaco, Presidente:

Dato atto che, tra i fini istituzionali di questo Comune rientra anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;

In particolare l'azione del Comune intende manifestarsi in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Visto il Regolamento Comunale per "la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della DE.C.O. denominazione comunale di origine" predisposto per favorire le iniziative sopra citate;

Il Sindaco, per le motivazioni suddette, propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento Comunale per "la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della DE.C.O. denominazione comunale di origine";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Uditi i diversi interventi dei Consiglieri Comunali;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 11	n. 1 (Chiodoni)	n. 10	n. 10	n. -

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Comunale per "la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della DE.C.O. denominazione comunale di origine", nel testo che viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli.

- di disporre la ripubblicazione ad avvenuta esecutività del presente atto all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni ai sensi delle norme statutarie, dopo l'ultimazione del periodo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente.

Con separata votazione unanime, ai sensi di legge, sentito il parere favorevole del Segretario Comunale, che ottiene il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 11	n. 1 (Chiodoni)	n. 10	n. 10	n. -

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CANNERO RIVIERA
Provincia del V.C.O.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER "LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI"

E
PER

L' ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 - La struttura organizzativa

Art. 6 - Le iniziative comunali

Art. 7 - Le tutele e le garanzie

Art. 8 - Le attività di coordinamento

Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 12 - Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale.

Art. 3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati con il marchio (allegato A) completata dal numero di iscrizione.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art. 5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge. ?
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 10

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali


1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

13/11/2011



Comune di CANNERO RIVIERA Provincia del V.C.O.	Numero 44	Data 08/10/2007
---	----------------------------	----------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto,

IL CONSIGLIERE ANZIANO
PAOLETTI NERINO

IL PRESIDENTE
BOTTACCHI MARIA PIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONINI BENITO

Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONINI BENITO

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000

IL RAGIONIERE CAPO
Dario Belotti

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria ha attestato la copertura dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RAGIONIERE CAPO
Dario Belotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22 OTT 2007 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONINI BENITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2 NOV 2007 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONINI BENITO